



RISERVA NATURALE ORIENTATA FONTANILI DI CORTE VALLE RE

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

approvato con delibera di G.P. di Reggio Emilia n. 47 del 23/02/2012



COMUNE DI CAMPEGINE



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



INDICE

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI.....	2
Art. 1 - Generalità	2
Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento.....	2
CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI.....	3
Art. 3 - Tutela del geosito e difesa del suolo.....	3
Art. 4 - Tutela delle risorse idriche	3
Art. 5 - Tutela della flora e vegetazione.....	4
Art. 6 - Tutela della fauna.....	5
Art. 7 – Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche, pastorizia.....	5
Art. 8 – Interventi di manutenzione, restauro e ripristino ambientale	6
Art. 9 – Interventi edilizi.....	7
Art. 10 – Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture e movimenti terra.....	8
CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE.....	8
Art. 11 - Disposizioni generali per l'accessibilità.....	8
Art. 12 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati e sorvolo	8
Art. 13 - Disciplina dell'accesso pedonale e/o con altri mezzi non motorizzati	9
Art. 14 – Disposizioni generali per le attività di fruizione	10
Art. 15 - Attività di ricerca scientifica	11
CAPO IV – GESTIONE DELLA RISERVA	12
Art. 16 – Disciplina per il rilascio del parere di conformità.....	12
Art. 17 – Disciplina per il rilascio del Nulla-osta	12
Art. 18 - Valutazione di incidenza	13
Art. 19 – Criteri e parametri per gli indennizzi.....	14
Art. 20 – Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva	15
Art. 21 – Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico	15
Art. 22 – Attività di Vigilanza.....	16
Art. 23 – Sanzioni amministrative.....	16
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18
Art. 24 – Disposizioni finali	18
TAVOLA 1.1 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA SU BASE CGU.....	19
TAVOLA 1.2 - ACCESSIBILITÀ E RETE ESCURSIONISTICA SU ORTOFOTO AGEA 2008	19

CAPO I - NORME ED INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito indicata come Riserva) istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992, si estende su una superficie di circa 37 ettari in Comune di Campegine (RE) (di seguito Comune).
2. Ente di Gestione della Riserva, ai sensi della normativa vigente, è la Provincia di Reggio Emilia (di seguito Provincia). Attraverso apposita convenzione con il Comune di Campegine, stipulata in data 29 febbraio 2008, la Provincia ha affidato al Comune tutte le funzioni gestionali della Riserva delegabili ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm.
3. La Riserva è compresa nel territorio interessato dal SIC IT4030007 "*Fontanili di Corte Valle Re*" istituito con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 13.02.2006; pertanto si richiamano le Misure di Conservazione specifiche aventi un carattere di prevalenza sul presente regolamento, laddove più restrittive.

Art. 2 - Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005 e ss. mm., nel rispetto delle finalità ed in conformità con quanto stabilito nell'atto istitutivo, nonché delle leggi dello Stato e della Regione, dei piani, programmi e provvedimenti della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Campegine si informa delle seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al sistema delle risorgive, delle relative aste di deflusso e del reticolo idrografico da esso generato, alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;
 - b) assicurare la protezione dei fattori morfologici, idraulici, fisici, chimici e biologici che generano e sostengono tale sistema;
 - c) tutelare le particolari forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi sia terrestri che acquatici associati ai fontanili;
 - d) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione;
 - f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi.
2. Il presente regolamento enuncia il principio di salvaguardia dell'ambiente naturale e disciplina le attività consentite, le modalità di accesso e fruizione delle risorse presenti, indica le opere e gli interventi necessari per la conservazione ed il ripristino ambientale del territorio, e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni.
3. Qualora non diversamente specificato le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'interno della Riserva.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme e le sanzioni della L.R. 6/2005 e ss. mm., della L.R. 7/2004, della L.R. 4/2007, nonché quelle derivanti da altre Leggi Statali e Regionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e la normativa urbanistica specifica e da tutte le altre disposizioni ove applicabili.

5. Il regolamento ha validità a tempo indeterminato. E' sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di Gestione, secondo le procedure di cui all'Art. 46, comma 5 della L.R. 6/2005 a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.

CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 3 - Tutela del geosito e difesa del suolo

1. Costituiscono geositi oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geomorfologica e idrogeologica che danno origine al sistema delle risorgive e dei fontanili.
2. All'interno della Riserva è vietato procedere all'apertura di cave, discariche e ad interventi di modifica dell'assetto geomorfologico dell'area.
3. E' vietato altresì raccogliere ed asportare minerali, rocce, fossili e terriccio anche se in superficie;

Art. 4 - Tutela delle risorse idriche

1. Ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica è vietato:
 - a) immettere nei corpi idrici reflui ed effluenti di allevamento, nonché il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale;
 - b) effettuare derivazioni o captazioni idriche, fatte salve quelle finalizzate al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e fauna o per esigenze legate al mantenimento del sistema fontanile. Le derivazioni e le utilizzazioni idriche gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sono da ritenersi esonerate dal divieto purchè vengano eseguite nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'equilibrio ecosistemico.
 - c) modificare il naturale scorrimento dell'acqua fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica ed interventi di difesa da incendi autorizzati dagli enti competenti e previo nulla osta dell'Ente di Gestione
2. Il Comune verifica anche tramite convenzioni con i soggetti competenti operanti nel settore nell'ambito delle attività di monitoraggio lo stato qualitativo e quantitativo delle acque ed in particolare del sistema dei fontanili. A seguito dei risultati il Comune definisce le misure gestionali volte ad assicurarne un corretto funzionamento ecologico;
3. Al fine di tutelare i corpi idrici, devono essere ricercate forme di finanziamento o di incentivazione al fine di promuovere specifici interventi per il mantenimento e/o la realizzazione di fasce tampone rispetto alle aree coltivate limitrofe.

4. L'atto istitutivo della Riserva garantisce che il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale svolga le proprie funzioni, quali la gestione e la manutenzione degli impianti idraulici, dei canali irrigui, promiscui e scolanti, e delle opere di bonifica ricompresi nel perimetro dell'area protetta. Il Comune di Campegine ed il Consorzio di Bonifica attiveranno tutti gli strumenti necessari, ivi compresi accordi convenzionati, per regolare i rapporti con l'obiettivo di contemperare le esigenze di gestione della Riserva con quelle di gestione degli impianti, dei canali irrigui, promiscui e scolanti e delle opere di bonifica, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

5. Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale può predisporre un piano-programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da sottoporre a parere di conformità dell'Ente di gestione, all'interno del quale vengano designati gli interventi da non sottoporre a nulla osta, ovvero quelli che per particolare complessità necessitino di ulteriori approfondimenti progettuali da sottoporre a preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 5 - Tutela della flora e vegetazione

1. Il sistema dei fontanili è caratterizzato da vegetazione ripariale ed acquatica ormai rara e relittuale nel territorio regionale. Al fine di tutelare tale patrimonio sono di norma vietati:

a. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera nonché dei funghi ipogei ed epigei; è consentito asportare esemplari della flora e dei funghi o parti di essi esclusivamente per finalità di studio e ricerca scientifica, previo nulla-osta da parte dell'Ente di gestione;

b. il taglio e la capitozzatura di alberi ed arbusti ad esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nell'ambito del Piano Triennale di Tutela e Valorizzazione. Fatte salve le normali pratiche agricole e zootecniche tali interventi potranno essere effettuati per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti soltanto previo nulla osta dell'Ente di gestione;

c. il taglio di alberi soggetti a morte naturale o seccagginosi, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari dal Comune; in tali casi gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa;

d. la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità e di rischio idraulico, o per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previo nulla osta dell'Ente di gestione;

e. introdurre volontariamente specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi, fatta salva per le aree agricole la possibilità di introdurre specie vegetali coltivate;

2. È consentito asportare specie vegetali non autoctone qualora tale intervento si rendesse necessario per finalità di studio e controllo delle dinamiche ecologiche e per esigenze di riqualificazione ambientale.

3. Il Comune provvede, attraverso l'attuazione di specifici progetti/interventi nell'ambito dei programmi triennali di tutela e valorizzazione, al mantenimento e/o miglioramento del corteggio floristico-vegetazionale della Riserva ed in particolare quello dell'ambiente idro-igrofilo. Il Comune può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o conduttori dei fondi ai fini della gestione e conservazione degli ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista conservazionistico.

Art. 6 - Tutela della fauna

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 92/43, Direttiva 147/2009, L. n. 157/92, L.R. n. 8/94, L.R. n7/04, L.R. n. 6/05, L.R. n. 15/06) sulla base di quanto disposto dall'Atto Istitutivo della Riserva e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, all'interno della Riserva stessa sono vietati:

- a. l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
- b. l'esercizio della pesca sotto qualsiasi forma;
- c. la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate, tane;
- d. la ricerca e il prelievo di animali di ogni tipo (o loro fasi biologiche come uova, larve, ecc) per vario uso (ricreativo, collezionistico, gastronomico ecc.);
- e. la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica;
- f. l'introduzione volontaria di specie di fauna estranee agli ecosistemi esistenti.
- g. il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o colonie di chiroteri.

2. Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (da marzo a luglio) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previo nulla osta dell'ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza per il ripristino della rete idrografica consortile in caso di cedimenti o dissesti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 49 della L.R. 06/2005 e delle direttive applicative regionali.

3. Nel territorio della Riserva sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali, sottoposti a preventivo nulla osta dall'Ente gestore, qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o per necessità specifiche (malattie, danni, etc.), con particolare riferimento alle specie alloctone quali il *Myocastor Coypus* (Nutria) ed il *Procambarus Clarkii* (Gambero rosso della Louisiana) e previo parere favorevole dell'ISPRA.

4. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.

5. Il Comune, in attuazione a quanto previsto nell'atto istitutivo promuove attraverso i Programmi di Tutela e di Valorizzazione della riserva, attività di ricerca e monitoraggio, interventi ed azioni volti alla tutela, protezione, e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria. Tra questi per esempio la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati e chiroteri, l'installazione di nidi artificiali e bat box per uccelli e chiroteri.

Art. 7 – Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche, pastorizia

1. Nell'intero territorio della riserva è vietata la messa a coltura di superfici non coltivate alla data dell'atto istitutivo della Riserva.

2. Nella riserva sono altresì vietate le seguenti attività:

- a. la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM);

- b. utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura in un raggio di 500 metri dalla testa dei fontanili ¹;
 - c. la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
 - d. accumulare il letame fuori dalle apposite concimaie;
 - e. il pascolo, fatte salve specifiche autorizzazioni del Comune finalizzate al mantenimento di caratteristiche ed equilibri ambientali e habitat di interesse
 - f. interventi di rimboschimento su terreni all'interno della Riserva ad eccezione di quelli con finalità naturalistica autorizzati dall'Ente gestore o interventi specificamente previsti nel programma Triennale di Tutela e Valorizzazione
3. L'attività agro-zootecnica consentita dovrebbe tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche, tossiche e/o inquinanti (es. pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti) connesse alle pratiche colturali e zootecniche per non aggravare ulteriormente le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili stessi. Il Comune promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi, l'adozione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci (lotta integrata, agricoltura biologica).
4. Al fine di tutelare la biodiversità è obbligatorio il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio agrario, quali alberi, siepi, boschetti, pozzi, vegetazione ripariale ecc., salvo gli interventi per la rimozione di elementi che pregiudichino l'efficienza idraulica della rete consortile previo nulla osta dell'ente di gestione.
5. La riserva promuove il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
6. L'Ente Gestore e il Comune forniranno un supporto informativo agli imprenditori agricoli ad ai proprietari dei terreni nella Riserva interessati ad aderire alle misure agro-ambientali previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

Art. 8 – Interventi di manutenzione, restauro e ripristino ambientale

1. Sono ammessi interventi di manutenzione ed è possibile realizzare opere di restauro, recupero, riqualificazione e ripristino della funzionalità idraulica ed ambientale, atte a riportare l'ecosistema ad un livello di equilibrio ottimale in particolare:
- a. in caso di incidenti o calamità naturali, la manutenzione ed il ripristino delle infrastrutture e dei servizi esistenti prima della modifica improvvisa avvenuta, favorendo interventi che prevedano tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b. interventi tesi al recupero dimensionale dei fontanili e delle condizioni morfologiche ed ambientali storicamente esistenti all'interno della Riserva;
 - c. opere finalizzate all'isolamento dei sistemi sorgivi da tutti gli afflussi idrici superficiali, nonché eventuali interventi di regimazione idrica sulle aste di deflusso finalizzate alla rivitalizzazione dell'intero sistema sorgivo;

¹ V. art. 82, c. 6.2 del PTCP

- d. opere di forestazione tendenti a ricreare aree di bosco planiziale e ripariale storicamente riconducibili alla morfologia del sistema dei fontanili; a tale scopo si dovranno utilizzare specie autoctone tipiche di ambienti di bassa pianura, facendo riferimento alla Delibera C.R. n. 578/97 "Elenco di specie da utilizzare nei programmi di recupero e rinaturalizzazione".
- e. la reintroduzione di specie igrofile ed idrofile caratteristiche degli ambienti umidi e scomparse dalla Riserva a causa delle passate condizioni di degrado e/o periodi di prosciugamento dei fontanili.
2. Eventuali introduzioni, immissioni o reintroduzioni di elementi naturali estranei, oppure appartenenti, o appartenuti in passato, agli ambienti della Riserva per finalità faunistiche, o di coltivazione, o di lotta biologica, devono comunque essere progettati, messi a punto e realizzati dal Comune, ove previsto d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e in ogni caso devono essere concordati con esso e supervisionati da esso.
3. Per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria della sentieristica, della segnaletica e dei manufatti della riserva si deve operare con mezzi manuali e meccanici che non arrechino danni alla vegetazione arbustiva ed arborea residua;
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia-Centrale (es. sfalci, dragaggi etc.) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti di tutela della Riserva e del SIC nel quale è inserita, e delle procedure autorizzative previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Non sono sottoposti a nulla osta gli interventi ricompresi nel piano-programma di cui all'art. 4 c. 5 del presente regolamento, che abbia acquisito parere favorevole dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta. In tal caso, e qualora nel corso della fase attuativa si dovessero manifestare situazioni di particolare problematicità anche in relazione ad habitat e specie rinvenuti, gli interventi possono essere assoggettati a preventivo nulla osta.

Art. 9 – Interventi edilizi

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 5 della L.R. 6/2005 sono consentiti gli interventi disciplinati dal presente articolo solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
2. All'interno della Riserva, in conformità alla L.R. 20/2000, trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali ovvero nei Piani di Coordinamento Provinciale, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o nel caso in cui queste siano più restrittive;
3. Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 17-18 relativi al nulla-osta e alla valutazione di incidenza all'interno della riserva non è consentita la costruzione di baracche o capanni e la realizzazione di qualsiasi opera di edificazione salvo infrastrutture e attrezzature (es. panchine, cestini, staccionate ecc.) necessarie per l'attività di gestione della Riserva a fini didattici, scientifici o ricreativi e per le finalità di conservazione dell'area protetta;
4. Le attività edilizie devono essere finalizzate al recupero dell'esistente attraverso restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, nonché ristrutturazione edilizia senza alterazione dei volumi e delle superfici.

Art. 10 – Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture e movimenti terra

1. Sono ammissibili, qualora funzionali alle finalità dell'atto istitutivo:
 - a) Impianti tecnici e tecnologici per la ricerca scientifica, il monitoraggio, la vigilanza, la sicurezza;
 - b) Opere per l'attuazione di quanto previsto nel Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione
 - c) Opere per l'attuazione di piani o programmi per la difesa del suolo e/o idraulica,
 - d) Impianti tecnologici ed infrastrutturali interrati per gli approvvigionamenti (elettrici, idrici, telefonici, fognari ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della riserva.
2. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico fatti salvi quelli connessi alle attività di gestione da parte della riserva da parte dell'ente di gestione e/o Comune o diretti al ripristino della funzionalità idraulica. Gli interventi dovranno essere effettuati dall'Ente competente previo nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.

CAPO III - ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE

Art. 11 - Disposizioni generali per l'accessibilità

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul terreno da apposite tabelle. L'accessibilità all'area protetta è garantita dal sistema di ingressi e percorsi sterrati individuati nella Tavola 1 "Accessibilità e rete escursionistica".
2. L'accesso alla riserva deve avvenire compatibilmente con la salvaguardia degli elementi e delle risorse caratterizzanti la Riserva ovvero senza recare danno all'ambiente naturale ed antropico, alle specie floristiche e faunistiche e agli habitat.
3. L'Ente di Gestione e il Comune di Campegine non si assumono responsabilità né rifondono eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante la permanenza nell'ambito della Riserva, o aree di parcheggio o comunque funzionali alla Riserva stessa.
4. L'Ente di Gestione e il Comune di Campegine possono istituire tariffe per servizi e vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori della Riserva.

Art. 12 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati e sorvolo

1. All'interno della riserva è vietato:
 - a. l'accesso di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, fatte salve le esigenze derivanti dalla sorveglianza e gestione di impianti, rete idraulica e opere gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, l'attività di vigilanza e gli interventi di soccorso, la realizzazione degli interventi attuativi del programma Triennale di tutela e valorizzazione e di altri progetti approvati dall'Ente gestore e/o dal Comune, interventi di manutenzione, quelle inerenti il rischio idraulico e di protezione civile svolti a cura delle autorità preposte, quelle dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della Riserva, nonché per studi e ricerche espressamente autorizzate dal Comune.

- b. l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi (terrestri, aeromodelli e natanti) a motore (a scoppio, elettrico, o a sostentamento naturale);
 - c. il sorvolo della riserva a quote inferiori a 100 metri dal pelo dell'acqua con aerei da turismo, velivoli ultraleggeri e deltaplani a motori se non autorizzati dall'Ente di Gestione;
2. L'accesso è consentito ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità, ai sensi delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche. Tutte le azioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Comune.
3. I veicoli autorizzati, ad eccezione di quelli al comma 2, non potranno circolare al di fuori delle carraie/sentieri e dovranno esibire l'apposita autorizzazione.
4. L'Ente di gestione e/o il Comune possono in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito di mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.
5. I veicoli dei visitatori devono essere parcheggiati esclusivamente nello spazio predisposto per la sosta situato lateralmente a via Cavatorti ed appositamente segnalato.

Art. 13 - Disciplina dell'accesso pedonale e/o con altri mezzi non motorizzati

1. Nell'intera area della Riserva è vietato il transito pedonale al di fuori della rete sentieristica ufficiale (Tavola 1), ad eccezione dei casi sottoelencati, salvo eventuali variazioni decise dall'ente gestore in base a motivazioni adeguate e/o ispirate alle finalità dell'atto istitutivo:
- a. Proprietari di terreni, affittuari, usufruttuari accedono alle proprietà di propria competenza e vi transitano liberamente compatibilmente con le disposizioni dell'atto istitutivo della Riserva e del presente regolamento;
 - b. Il personale a servizio dell'Ente Gestore, del Comune, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e quello addetto alla vigilanza, possono accedere ovunque le esigenze lo richiedano;
 - c. L'accesso di studiosi, ricercatori e tecnici e la circolazione al di fuori dei percorsi/carraie indicati in tav. 1 sono consentiti previa autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I visitatori non compresi nel precedente comma 1 possono accedere attraverso la rete sentieristica ufficiale secondo le seguenti modalità:
- liberamente a gruppi inferiori a 15 persone;
 - a gruppi di persone superiori a 15 fino ad un massimo di 50, per scopi culturali e didattici, previo inoltre di una domanda di autorizzazione indirizzata al Comune almeno 10 giorni prima della data individuata specificando i referenti/responsabili, la data, l'itinerario. L'accesso a gruppi che fruiscono del servizio di guide fornito direttamente dal Comune si intende automaticamente autorizzato all'atto dell'assegnazione della guida;
3. con biciclette, mountain-bike, cavalli, salvo limitazioni di diritto di proprietà o eventuali successive prescrizioni del Comune, si intende libero sulla rete dei percorsi di cui all'art. 11, per accesso ordinario di gruppi costituiti da un massimo di 10 persone. Per ogni altro caso il Comune valuterà la concessione dell'autorizzazione;
4. Per regolamentare accesso e viabilità in modo consono alle finalità istitutive, possono venire posti in alcuni punti ed accessi opere fisse quali sbarre, cancelli, staccionate ecc., anche con relativi serramenti. In quest'ultimo caso, il Comune provvede direttamente a fornire copie delle chiavi o di

altri strumenti di accesso, dietro rilascio di attestazione di ricevuta, a tutti gli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento e, in ogni caso, ai proprietari dei terreni interessati.

Art. 14 – Disposizioni generali per le attività di fruizione

1. All'interno della Riserva sono ammesse le attività di fruizione a fini didattici, culturali, ricreativi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, e nel rispetto delle attività svolte dalla popolazione locale e dai proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro della riserva e di quelli confinanti.
2. Tutte le attività devono essere svolte senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva;
3. All'interno della Riserva è vietato:
 - a) introdurre armi, esplosivi o altri mezzi di cattura, portare armi se non per difesa personale e con la prescritta autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, ad esclusione di quanto previsto all'art. 6 commi 3 e 4;
 - b) il campeggio e l'accensione di fuochi salvo per motivi connessi alla gestione della Riserva;
 - c) scalfire o imbrattare con scritte di vario genere i manufatti, le tabelle e tutte le infrastrutture messe in opera dalla riserva o da altro ente Pubblico.
 - d) abbandonare anche temporaneamente rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
 - e) il lavaggio di materiale di qualunque genere e natura nei corpi idrici (fontanili, canali irrigui e scolo)
 - f) ogni atto che possa provocare il pericolo di incendi;
 - g) introdurre cani anche se al guinzaglio;
 - h) nutrire cani e gatti randagi;
 - i) spargere esche avvelenate, anche in caso di epidemie rabbiche;
 - j) effettuare l'addestramento dei cani;
 - k) l'uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo alla fauna presente
 - l) l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivo simili salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso oppure quelli ubicati presso edifici privati pur sempre nel rispetto del punto precedente o nel caso di attività promossa dal Comune o Ente gestore;
 - m) la balneazione. Eventuali attività subacquee possono essere autorizzate dall'ente di gestione solo a fini di studio o ricerca;
 - n) l'installazione di insegne pubblicitarie o informative di qualsiasi genere fatta eccezione per quella disposta dall'Ente Gestore. L'eventuale segnaletica in applicazione alle leggi e regolamenti vigenti o indicante proprietà privata o pericolo dovrà essere posizionata previo Nulla osta dell'ente di gestione.

4. Soste, pic-nic, ecc. sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi, o in piazzole appositamente segnalate e comunque senza provocare danni e disturbi all'ambiente naturale.
5. L'eventuale pratica di attività sportive e ricreative, qualora compatibili con le finalità istitutive, è soggetta ad apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni, da parte dell'Ente di Gestione. Tale prassi vale anche per l'eventuale svolgimento di manifestazioni, gare, concorsi, ecc, sia a carattere sportivo, che ricreativo, gastronomico, culturale, folkloristico, promozionale.
6. Il **Centro di Educazione Ambientale** della Riserva, situato presso il Centro Culturale "Imerio Cantoni" in via Amendola 51 a Campegine, è una struttura alla quale è possibile accedere per la consultazione del materiale didattico e documentale, per poter prenotare le visite guidate e le attività didattiche proposte. Per ciò che riguarda invece la consultazione del materiale scientifico (studi, dati ed elaborati) è necessaria l'autorizzazione che dovrà essere inoltrata al Comune di Campegine.

Art. 15 - Attività di ricerca scientifica

1. Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono approvate ed autorizzate dal Comune, in conformità con i fini istitutivi della Riserva e secondo i criteri di massima cautela.
2. Il Comune e l'ente gestore promuovono e coordinano direttamente la ricerca scientifica all'interno della Riserva, anche favorendo lo svolgimento di analoghe attività da parte di soggetti terzi qualificati (Istituti Universitari, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti, ecc.). A tal fine il Comune fornisce le necessarie autorizzazioni all'accesso e alla realizzazione delle attività di ricerca e studio, a seguito della presentazione di un dettagliato programma di ricerca da parte dei proponenti.
3. Nel caso fosse richiesto il prelievo di campioni vegetali è necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente gestore nel quale dovrà essere indicato il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
4. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali la richiesta per il rilascio del nulla-osta dovrà contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità di rilasci, le finalità delle catture le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura. Nell'autorizzazione l'Ente Gestore indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
5. Copia dei dati, delle relazioni scientifiche, degli studi e delle pubblicazioni inerenti le ricerche autorizzate, entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate), dovrà essere inviata al Comune. Nelle relazioni e negli elaborati a stampa relativi alla Riserva dovranno essere specificate la date e/o i periodi di osservazione e dovrà essere indicata la collaborazione con il Comune, la Riserva e l'Ente di Gestione.

CAPO IV – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 16 – Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di Gestione rispetto alle norme del provvedimento Istitutivo e del presente Regolamento e rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il Parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del Nulla Osta di cui all'art.49 della L.R. n. 6/2005.
2. Al fine di assicurare la semplificazione delle procedure, la formulazione del parere di conformità si coordina, ove possibile, con la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o di valutazione di incidenza relativa allo stesso Piano, Regolamento o Programma.
3. Nel caso di procedimenti di approvazioni di piani o relative varianti in cui è prevista la partecipazione dell'ente di gestione della riserva alla conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. 20/2000 il parere di conformità è reso in tale sede.
4. Nelle procedure di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio o del Piano Operativo Comunale e relative varianti, il parere di conformità è reso in tale sede.
5. Qualora tali piani siano soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, o a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 7/2004, il parere di conformità viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.

Art. 17 – Disciplina per il rilascio del Nulla-osta

1. I progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva, sono sottoposti al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione, che ne verifica la conformità alle norme del provvedimento istitutivo, del regolamento e del programma Triennale di tutela e valorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 6/2005, dall'art. 13 della L. 394/1991;
2. L'Ente Gestore della riserva rilascia il nulla osta secondo i dettami inseriti nella Delibera di G.R. n. 343 dell'08/02/2010 contenente le modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle aree protette regionali.
3. Non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta le seguenti tipologie d'intervento:
 - a. interventi a cura del Comune, per l'attuazione delle finalità della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla L.R. 6/2005 art. 44;
 - b. interventi a cura dell'Ente di Gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione relativi al sito della rete Natura 2000 denominato "Fontanili di Corte Valle Re", ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;

- c. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di Gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della L.R. 6/2005 art. 48;
 - d. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva;
 - e. attività di manutenzione eseguite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale nell'ambito del piano-programma di cui all'art. 4 c. 5 del presente regolamento.
4. Il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza per le seguenti tipologie d'intervento:
- a. interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b e art. 8 comma 1 lett. a) e b), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
 - b. interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali;
 - c. attività urgenti di manutenzione straordinaria eseguite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, o interventi al di fuori del piano-programma di cui all'art. 4 c. 5 del presente regolamento che non determinano un'alterazione ritenuta significativa agli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalla Riserva;
 - d. interventi di difesa del suolo e di difesa idraulica, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005.

5. opere e attività per cui è previsto il rilascio del nulla-osta:

- attività di ricerca con raccolta di specie vegetali e animali
- sorvolo a bassa quota
- esecuzione piani di controllo della fauna
- introduzioni e reintroduzioni di fauna e flora
- manifestazioni sportive, ricreative con presenze superiori alle 50 persone
- attività ed interventi che non si configurino come "normali pratiche agricole e zootecniche" ai sensi delle direttive regionali in materia, e che abbiano i connotati di eccezionalità pur nel rispetto dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva.

Art. 18 - Valutazione di incidenza

1. I piani, i programmi ed i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario del Sito di Importanza Comunitaria IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re", all'interno del quale ricade

interamente la Riserva, sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura individuata dalla L.R. 7/2004 e secondo la direttiva di cui alla deliberazione di G.R. 1191/2007.

2. Come previsto dalla Deliberazione G.R n. 1191/07, sono esclusi dalla procedura di incidenza:
 - i piani di gestione dei siti stessi,
 - i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione,
 - gli interventi indicati nella Tabella E della Direttiva, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti,
 - i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.
3. il progetto d'intervento, impianto, opera o attività di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione d'incidenza da parte dell'Ente di gestione, il quale ne esprime l'esito congiuntamente a quello inerente il nulla osta di cui al precedente art. 17, ed all'interno del medesimo atto con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

Art. 19 – Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto Istitutivo o dal presente Regolamento o da altre disposizioni emanate dall'Ente gestore della Riserva, comportino una riduzione del reddito, l'Ente gestore provvederà, nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi, al conseguente indennizzo secondo i criteri ed i parametri perequativi definiti nei commi seguenti.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo, del presente regolamento o da altre disposizioni emanate dall'Ente gestore o dal comune, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.
4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della riserva è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'art. 17 L.R. 8/1994 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria. Tali indennizzi sono corrisposti a seguito di richiesta documentata e motivata e previa istruttoria sono indennizzati in base ai criteri ed ai parametri previsti dall'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Reggio Emilia e, in via subordinata, dall'ATC "Pianura Ovest".

Art. 20 – Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 6/2005 l'ente di gestione promuove la formazione di una Consulta formata dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dalle organizzazioni della pesca, della caccia e del turismo.
2. La Consulta è chiamata ad esprimere un parere preventivo obbligatorio non vincolante sugli atti fondamentali per la gestione della Riserva come il Piano Triennale di Tutela e valorizzazione della Riserva, le varianti al presente regolamento, in caso di progetti di particolare rilevanza non previsti nel programma triennale e nei casi in cui lo ritenga necessario.
3. L'Ente gestore e il Comune promuovono altresì assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardano la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dall'Atto istitutivo e dal Regolamento, nonché le azioni previste dal Piano triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva. La comunicazione avverrà in forma diretta e indiretta con mezzi e modalità diversi (stampa, convegni, siti internet, ecc.).
4. Su argomenti specifici, come ad esempio la realizzazione di misure agro-ambientali nell'ambito del Piano Regionale di Sviluppo Rurale Provincia e Comune possono avviare gruppi di lavoro con i principali portatori di interesse.

Art. 21 – Costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Al fine di garantire all'Ente gestore e al Comune un adeguato supporto tecnico scientifico per la gestione, la Riserva naturale può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico al quale competono funzioni consultive e propositive in merito al Programma Triennale di tutela e Valorizzazione, al Regolamento e alla sua concreta attuazione, ad azioni o interventi di un certo rilievo che possono notevolmente incidere direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali nella riserva.
2. Il Comitato è formato da sette esperti nelle seguenti discipline:
 - Geologia, idrogeologia e geomorfologia
 - Botanica
 - Scienze zoologiche (avifauna)
 - Scienze zoologiche (ittiofauna)
 - Ecologia
 - Scienze naturali o ambientali
 - Agronomia
3. I nominativi degli esperti che compongono il Comitato sono selezionati dal Comune in base ai curricula e alle caratteristiche professionali.
4. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da regolamento redatto dal Comune presso il quale il comitato continuerà a riunirsi e che provvederà alle spese del gettone di presenza.

Art. 22 – Attività di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 6/2005 la vigilanza amministrativa e la sorveglianza del territorio della Riserva è compito della Provincia di Reggio Emilia quale Ente di Gestione della Riserva.
2. Tali attività, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005, sono svolte mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale, strutture di Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente, nonché eventualmente, attraverso apposite convenzioni, il Corpo Forestale dello Stato, raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di Gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre aree protette del territorio della provincia di Reggio Emilia.
3. Nei siti della Rete Natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del D.P.R. 357/1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

Art. 23 – Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le prescrizioni:

- della Legge Istitutiva della Riserva (Delib. del Consiglio Regionale 27.02.1992 n°893),
- delle altre normative vigenti nel territorio della Riserva,
- nelle misure di Conservazione del SIC 4030007 “Fontanili Di Corte Valle re”
- e del presente Regolamento,

viene applicata, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.

2. Per alcune specifiche fattispecie, l'entità delle sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta: da € 25,00 a € 250,00;
 - b) per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta: da € 500,00 a € 5.000,00;
 - c) per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche: da € 250,00 a € 2.500,00;
 - d) per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni del territorio, ivi compresa la realizzazione di discariche di rifiuti ed attività edilizie ed impiantistiche, tra cui l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme vigenti: da € 2.000,00 a € 20.000,00;
 - e) per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Dir. 92/43/CEE: da € 2.000,00 a € 20.000,00;

f) per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difforni da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Dir. 92/43/CEE: da € 1.000,00 a € 10.000,00.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente gestore procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono inoltre tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dalla Riserva, compresi gli animali abbattuti.

5. La tipologia e l'entità delle sanzioni pecuniarie sono stabilite dall'Ente di Gestione, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta da:

- a) natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
- b) entità del danno effettivamente causato;
- c) pregio del bene coinvolto;
- d) possibilità ed efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

Più nello specifico i criteri ed i parametri da utilizzare per la fissazione dell'entità delle sanzioni sono i seguenti (non in ordine di importanza):

- a. tipo dei beni danneggiati: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta ai sensi delle L.R. 2/77, e della fauna invertebrata di insetti e vertebrata;
- b. entità del danno: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc);
- c. durata e reversibilità del danno: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile con processi naturali;
- d. processi indiretti innescati dal danno: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente;
- e. recidività: si considerano più gravi i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva;
- f. intenzionalità e consapevolezza: si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva Naturale e delle norme che la regolano.

6. Le sanzioni non si applicano in caso di danni involontari ad elementi dell'ambiente naturale compiuti nell'ambito delle attività tradizionali e/o consentite dal Programma di Tutela e Valorizzazione della Riserva.

7. All'Ente di Gestione della Riserva compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'Ente di Gestione della Riserva.


8. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L.R. 21/84, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della L. 689/81 (Modifiche al sistema penale).

9. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta e di polizia forestale le sanzioni pecuniarie sono quelle stabilite dagli artt. 62 e 63 della L.R. n. 6/05.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni finali

1. Il regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; restano comunque valide le norme del provvedimento istitutivo per le parti non superate dalla L.R. 6/2005.




Riserva Naturale "Fontanili di Corte Valle Re"
Tavola 1.1 "Accessibilità e Rete Escursionistica"
 (base cartografica utilizzata: Carta Geografica Unica del territorio 1:5.000)

- - - - - percorso azzurro
- - - - - percorso giallo
- - - - - sentiero di ingresso
- - - - - altre carraie/sentieri percorribili

- ➔ ingresso e accessi
- - - - - perimetro Riserva

Scala 1:5000





Riserva Naturale "Fontanili di Corte Valle Re"
 Tavola 1.2 "Accessibilità e Rete Escursionistica"
 (base cartografica utilizzata: Ortofoto AGEA 2008 - 1:5.000)

- - - - percorso azzurro
- - - - percorso giallo
- - - - sentiero di ingresso
- - - - altre carraie/sentieri percorribili

- ➔ ingresso e accessi
- - - - perimetro Riserva

N
 Scala 1:5000